

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3138 del 01/07/2019
Oggetto	Castiglia Inerti S.r.l., sede legale ed impianto Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO) C.F. 02060071202. -- Rinnovo iscrizione al registro dei recuperatori del territorio provinciale di Bologna, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO). Operazione di recupero: R5-R13 Classe 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3187 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

LA RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Proponente: Castiglia Inerti S.r.l., sede legale ed impianto Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO) C.F. 02060071202.

Oggetto: Rinnovo iscrizione al registro dei recuperatori del territorio provinciale di Bologna, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Maceri, 2, San Lazzaro di Savena (BO).

Operazione di recupero: R5-R13 Classe 2¹.

Decisione

Si attesta l'iscrizione al **n. 31890 del 27/02/2019** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06;

Le condizioni di detto atto di iscrizione sono le seguenti:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ Ai sensi del DM n. 350/1998

			t/a
ALLEGATO	1 suball. 1	DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	90.000
TIPOLOGIA	7.1.3 lett. a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
OPERAZIONE di RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	300
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101 – 150106	
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER 150107 - 170202	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER 150104 – 170405	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER 150104 – 170401 – 170402 - 170404 – 170407	
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER 150102 – 170203 - 200139	
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER 150103 – 170201 - 200138	

2. La validità dell'iscrizione è fissata in cinque anni dalla data della comunicazione dell'ultimo rinnovo², ovvero fino al 16/10/2024.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito <https://www.arpae.it>.

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 16/07/2024, fermo restando che la società è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 16/10/2022, a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

3. I quantitativi massimi annui di rifiuti indicati nella tabella soprastante sono i quantitativi massimi previsti per ciascuna operazione di recupero, R5 ed R13. Fermo resta che il

² fissata al 16/10/2019

quantitativo massimo complessivo di tutti i rifiuti ammissibili all'impianto, comprensivi di quelli autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. di cui alla lett. c) dell'allegato 1 della Determina n° 5631/2018 del 13/11/2018, e i rifiuti gestiti mediante il presente atto di iscrizione è pari a **90.000 t/a** (operazione R5).

4. Operazione di recupero R5

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie cessate dalla qualifica di rifiuto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m., dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia (a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, Norme Uni EN 11531-1), ed a quanto disposto dal punto 7.1.4 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998;
- b) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M.5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

5. Operazione di recupero R13

- a) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) la gestione dei rifiuti dovrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili o contenitori e rispettare le modalità di utilizzo degli spazi rappresentate nelle tavole planimetriche allegate all'istanza (tavv. 01I, 02i, 03i aggiornate al 13/07/2018).

6. **Prescrizioni specifiche di Screening**

Per la gestione dei rifiuti in regime di comunicazione restano valide le prescrizioni generali di Screening già richiamate nel provvedimento autorizzativo unico rilasciato ai sensi dell'art.208 con Determina n° 5631/2018 del 13/11/2018.

7. **Avvertenze:**

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza dell'iscrizione;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE SAC Bologna, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

e) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione³: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 490,63 €, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa IT 05 T 02008 02435 000104059154 ;

f) L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154;**

- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di questa Agenzia con il protocollo PGBO n. 31890 del 27/02/2019.

h) **Rimedi giuridici**

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

i) **Pubblicazione**

Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;

Motivazione

³ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Castiglia Inerti S.r.l. è iscritta con n. 148358 del 16/10/2014 al registro delle imprese della provincia di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti⁵, rilasciata dalla Provincia di Bologna.

Il proponente ha comunicato in data 27/02/2019, agli atti protocollo PGB0 n. 31890/2018 del 27/02/2019, il rinnovo dell'iscrizione senza apportare modifiche impiantistiche o gestionali rispetto a quanto stabilito nell'atto, Determina n° 5631/2018 del 13/11/2018.

Per quanto riguarda le verifiche antimafia la società Castiglia Inerti S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Bologna con scadenza fissata al 26 05 2020.

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23/03/2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

⁵ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

La convenzione⁶ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana ⁷
Dott.ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente)⁸

⁶ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

⁷ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.